Indice 2

Indice

Capitolo 7 Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale	3
Sezione 1 Regole generali	3
Sezione 2 Revisione totale	3
Sezione 3 Revisione parziale	3
Sezione 1 Titolo dell'atto modificatore	
Sezione 2 Struttura dell'atto modificatore	4
Indice	6

1 Capitolo 7 Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale

Per quanto concerne l'adeguamento dei decreti federali di obbligatorietà generale secondo la Costituzione federale del 29 maggio 1874 (ora: leggi federali o ordinanze dell'Assemblea federale) cfr. n. marg. 351–358.

1.1 Sezione 1 Regole generali

- L'articolo 163 Cost. enumera esaustivamente le forme degli atti emanati dall'Assemblea federale (cfr. n. marg. 156). La forma del decreto federale di obbligatorietà generale prevista dalla vecchia Costituzione non è stata ripresa e non figura pertanto nell'articolo 163 Cost. L'Assemblea federale ha tuttavia rinunciato ad adeguare globalmente la legislazione svizzera, decidendo invece di provvedere all'adeguamento dei singoli atti in occasione di una loro revisione parziale o totale.
- 352 La precedente forma del decreto federale di obbligatorietà generale non corrisponde semplicemente a una delle forme attuali, poiché recepiva sia norme di diritto limitate nel tempo e sottostanti a referendum sia norme di diritto non sottostanti a referendum. Occorre dunque esaminare in ogni singolo caso quale forma scegliere. Se il decreto sottostava a referendum, occorre awalersi della forma della legge federale, altrimenti di quella dell'ordinanza dell'Assemblea federale.

1.2 Sezione 2 Revisione totale

353 In caso di revisione *totale* di un decreto federale di obbligatorietà generale, occorre usare una delle forme attuali (legge federale o ordinanza dell'Assemblea federale); il decreto di obbligatorietà generale è abrogato nelle disposizioni finali del nuovo atto.

1.3 Sezione 3 Revisione parziale

1.3.1 Sezione 1 Titolo dell'atto modificatore

- In caso di revisione *parziale* di un decreto federale di obbligatorietà generale, il titolo dell'atto modificatore è formulato conformemente agli esempi seguenti:
 - Decreto federale di obbligatorietà generale sottostante a referendum

Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

del 23 giugno 2006

→ RU 2006 4301

Decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

del 17 giugno 2005

→ RU 2005 2517

1.3.2 Sezione 2 Struttura dell'atto modificatore

Nell'atto modificatore occorre adeguare il titolo del decreto federale alla nuova forma dell'atto (cfr. n. marg. 293 e 294).

Esempio:

Legge federale che modifica il decreto federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali

del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005¹, decreta:

I

Il decreto federale del 21 marzo 1997² a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali è modificato come segue:

Titolo

Legge federale

a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali

- ¹ FF **2006** 221
- ² RS **901.3**

→ RU 2006 4297

- 356 Se necessario, l'ingresso è adeguato (cfr. segnatamente n. marg. 350).
- In tutto l'atto normativo il termine «decreto» è sostituito ad esempio mediante un'indicazione generale (cfr. n. marg. 327–330) con il termine «legge» o «ordinanza».
- 358 È eccettuata la disposizione concernente il referendum e l'entrata in vigore, nella quale si

mantiene il termine «decreto»; in nota si indica tuttavia la nuova forma dell'atto (cfr. n. marg. 313 e 321).

Esempio:

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il presente decreto¹, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1989² concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.
- 2 Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.
- 1 Ora: ordinanza dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS $\bf 101)$
- ² RS 172.121

→ *<u>RU</u> <u>2001 3195</u>

Index

Indice

```
188 3
351
      3
352
      3
353
      3
354
      3
355
      4
356
357
358
decreti federali (tipi di)
```

decreto federale di obbligatorietà generale 3, 4

modifica 3, 4